

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 1660

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, SAMPIETRO GIOVANNI, GRIFONE, AUDISIO, BETTIOL FRANCESCO  
GIORGIO, BIANCO, CALASSO, COMPAGNONI, CORBI, FOGLIAZZA, FORA,  
GOMEZ D'AYALA, MAGNANI, MARABINI, MARILLI, MASSOLA, MINASI,  
PIRASTU, RICCA, SANSONE, ZANNERINI, MARABINI, CREMASCHI

Annunziata il 13 giugno 1955

## Norme per l'ammasso per contingente del frumento

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per la difesa della produzione granaria del nostro paese è da tutti riconosciuta la necessità di ammassare annualmente una parte del frumento di produzione nazionale. All'ammasso totale, indispensabile per garantire in periodo di emergenza il pane a prezzo equo alla gran massa di consumatori italiani, si è da anni sostituito l'ammasso per contingente, necessario a salvaguardare i produttori dalla speculazione e dalle manovre di importazione.

Regolari provvedimenti legislativi, annualmente, hanno sancito l'istituzione dell'ammasso, mentre susseguenti decreti ministeriali ne hanno regolato l'attuazione.

Nell'annata 1952-53 il disegno di legge n. 3252 istitutivo dell'ammasso non fu approvato dal Parlamento a causa del termine della legislatura, ed il Governo provvide, in conseguenza, ad emanare un suo decreto legge n. 452, convertito poi nella legge 21 agosto 1953, n. 589. Con questo suo decreto il Governo, invece del normale ammasso annuale, istituiva un ammasso perenne e ne affidava (articolo 1) al Ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con quello del tesoro, la determinazione quantitativa.

Il prezzo di conferimento è stato invece annualmente determinato dal Comitato interministeriale prezzi.

La proposta di legge da noi presentata si inserisce, senza modificarlo, nel sistema vigente che stabilisce: doversi effettuare ogni anno l'ammasso di un determinato contingente di frumento di produzione nazionale; doversi demandare al Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con quello del tesoro, la determinazione del quantitativo annuale da conferire globalmente; doversi demandare alla decisione annuale del Comitato interministeriale prezzi, il prezzo a quintale del frumento conferito.

La legge proposta invece, a modifica ed aggiunta delle disposizioni vigenti, stabilisce:

- a) l'istituzione del premio di coltivazione in lire 1.000 a quintale;
- b) la garanzia di precedenza nel conferimento ai piccoli e medi coltivatori ed alle cooperative;
- c) l'affidamento dell'ammasso ai consorzi agrari ed alle cooperative attrezzate;
- d) il controllo sulle gestioni degli ammassi.

L'istituzione di un premio di coltivazione risponde alla constatazione, ormai generale, che i costi di produzione del frumento, nel nostro paese, superano costantemente i realizzi di mercato o di ammasso. Questa eccezione, di entità variabile a seconda delle

vicissitudini atmosferiche e delle cure culturali, dipende essenzialmente dall'anormale incidenza sulla nostra economia agricola dei soprapprofitti dei monopoli chimici e meccanici e dal peso, diretto od indiretto, della rendita fondiaria eccessiva.

Il premio di coltivazione proposto tende a sanare, almeno in parte, questa sfavorevole eccedenza, senza aver riflessi sul circolo normale del frumento (prezzi franco molino, canoni di fitto ecc.). Indispensabile poi appare l'istituzione di un tale premio nella corrente annata per la previsione di non rilevanti rese unitarie.

La garanzia di precedenza nel conferimento ai piccoli e medi produttori ed alle cooperative ha il fine di difendere le categorie economicamente e produttivamente più deboli. La mancanza di credito e di assistenza costringono spesso dette categorie a pratiche culturali inadeguate le quali portano i costi di produzione al disopra della media già alta, mentre le categorie stesse, per la mancanza di riserve e di risparmi, sono le più esposte alla voracità degli speculatori al momento del raccolto.

Occorre pertanto, anche a titolo di riparazione, garantire ai piccoli e medi produttori ed alle cooperative che la loro produzione vendibile di frumento sarà sottratta alla « libera speculazione » e fruirà, in ogni caso, del premio di coltivazione. Il principio di precedenza nei conferimenti per le categorie in esame era accolto nelle precedenti leggi; ma la pratica ha mostrato che tale accoglimento è rimasto, in genere, enunciazione astratta. Le norme proposte nell'articolo 3, utilizzando le esperienze degli scorsi anni, tendono a rendere concreto e, nel maggior numero dei casi, realizzabile il principio enunciato.

La definizione degli enti incaricati dell'ammasso ed il controllo delle gestioni di am-

masso rappresentano un'essenziale parte innovativa della proposta di legge.

L'affidamento delle operazioni dell'ammasso ai consorzi agrari provinciali era, formalmente, già stabilito dalle precedenti disposizioni legislative: viene confermato e reso operante con le norme proposte. Alle Cooperative agricole ed ai loro Consorzi le precedenti norme consentivano solo limitate facilitazioni per gli ammassi volontari, riconoscendo con ciò l'idoneità delle cooperative alle gestioni di ammasso e l'opportunità che esse tale loro idoneità mettessero a servizio dei produttori.

Per aumentare le possibilità recettive e rendere così possibile un conferimento sollecito dei piccoli e medi produttori al momento cruciale del raccolto con reale garanzia della precedenza nel conferimento stesso, per rendere possibile una comparazione tra i costi unitari di gestione degli ammassi a parità di condizioni, per stimolare e rafforzare l'associazione cooperativa tra produttori, si è proposto di affidare le operazioni di ammasso per contingente anche alle cooperative agricole tecnicamente idonee.

Infine con la proposta di un oculato controllo sulle gestioni da parte dei produttori e degli organi dello Stato che rappresentano anche i consumatori, si potrà finalmente, « per esperienza diretta », far luce sui costi forfettari od analitici di gestione, decurtandoli di quegli scandalosi ed incontrollati pedaggi che, negli anni, hanno gonfiato smisuratamente le finanze ed i patrimoni di organismi perciò stesso estranei e dannosi agli interessi dei produttori e dei consumatori. Sarà questo anche il modo di contenere al puro servizio i costi di ammasso diminuendone notevolmente l'entità, e mantenendo tassativamente invariato il prezzo del pane senza gravare, per questo, lo Stato di oneri supplementari.

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

Le disposizioni vigenti sull'ammasso del frumento di produzione nazionale sono integrate e modificate dalle norme seguenti.

**ART. 2.**

In aggiunta al prezzo approvato dal Comitato interministeriale prezzi, spetta, per ogni quintale di grano conferito, un premio di coltivazione di lire mille. Detto premio di coltivazione, ai fini del pagamento di canoni di affitto, enfiteutici e simili, e ad ogni altro effetto, non costituisce prezzo.

**ART. 3.**

¶ Ai coltivatori diretti, ai coloni parziari, ai mezzadri, ai compartecipanti, agli assegnatari e ai coltivatori delle terre espropriate a norma delle leggi fondiari, alle cooperative agricole, ed a tutti i piccoli e medi produttori che ne facciano richiesta nei termini e nei modi che saranno stabiliti dai Comitati provinciali per l'ammasso granario, istituiti con legge 10 luglio 1951, n. 541, è accordato il diritto di precedenza nel conferimento del grano prodotto nel fondo.

Qualora l'ammontare delle richieste presentate a norma del comma precedente superi la quantità prevista per il contingente provinciale di ammasso, la copertura del contingente è riservata ai richiedenti di cui al comma precedente, secondo un piano di conferimento stabilito dal Comitato provinciale per l'ammasso granario.

Qualora i produttori di cui al primo comma siano associati in cooperative agricole, è data facoltà alle cooperative stesse di conferire il prodotto degli associati, qualunque sia il modo di gestione dei terreni.

L'attestazione delle qualifiche dei conferenti e della provenienza del prodotto è affidata, dal Comitato provinciale dell'ammasso granario, al Comitato comunale dell'agricoltura.

**ART. 4.**

Le operazioni di ammasso sono affidate ai Consorzi agrari provinciali ed alle Cooperative agricole e tra produttori ed a loro Consorzi forniti di idonee attrezzature, secondo attestazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

ART. 5.

Agli Enti autorizzati all'ammasso sarà assicurato il finanziamento, mediante anticipazioni da parte della Banca d'Italia al tasso ufficiale di sconto, dell'importo del prezzo e del premio di coltivazione del grano conferito.

ART. 6.

Ai fini dell'articolo 4 della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è delegato a determinare, per ciascuna provincia, entro il 31 agosto di ogni anno, il costo forfetario delle spese di ammasso, specificato per singole voci, commisurato ad ogni quintale di prodotto ammassato.

I Consorzi agrari provinciali, per i servizi e le spese eventualmente effettuate dalla loro Federazione o con il consenso di essa, concorderanno con essa il reparto delle somme predette.

La determinazione di cui al comma che precedono è effettuata sentito il parere di una Commissione provinciale, con sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, composta dall'ispettore agrario provinciale, che la presiede, dai sindaci di nomina governativa del Consorzio agrario provinciale e da tre rappresentanti designati dal Comitato provinciale per l'ammasso granario.

ART. 7.

Le spese di ammasso del grano conferito volontariamente per la vendita collettiva, previsto dall'articolo 7 della legge 10 luglio 1951, n. 541, non possono in alcun caso superare i costi e i compensi stabiliti a norma dell'articolo precedente.

Il conto di gestione di ammasso di cui al comma precedente deve essere chiuso il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale si è attuato l'ammasso volontario. Per gli ammassi relativi agli anni precedenti, il termine predetto è protratto al 31 dicembre 1955.

I conti di gestione di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere consultivo della Commissione provinciale prevista dal precedente articolo 6.